

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito in conto corrente a tasso fisso

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA SOC.COOP.

Via Principale, 12 - 39025 - 39025 Naturno

Tel: 0473/671671

Fax: 0473/667717

Email: rk.untervinschgau@raiffeisen.it

PEC: pec08157@raiffeisen-legalmail.it

Sito Internet: www.raiffeisen.it

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3680.6.0

Codice ABI: 08157

Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, codice fiscale 00159550219

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (D.lgs n. 659/1996)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62 D.lgs. n. 415/1996)

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la Banca tiene a disposizione del Cliente, per un determinato periodo o a tempo indeterminato, una determinata somma di denaro. Il Cliente ha quindi la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Il Cliente può utilizzare il credito anche in più volte e con successivi versamenti sul conto può ripristinare la disponibilità.

Il rischio principale dell'operazione è costituito dalla facoltà attribuita alla Banca, di modificare unilateralmente il tasso e gli altri prezzi in presenza di determinati presupposti. Se il tasso invece è collegato all'andamento di un determinato parametro, lo sviluppo del tasso non è ovviamente prevedibile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi	TAEG
Esempio 1: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi Accordato: 1.500,00 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Calcolo degli interessi: annuale	14,627 %
Esempio 2: Contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi Accordato: 1.500,00 euro Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Calcolo degli interessi: annuale	11,723 %

Gli esempi del TAEG sono stati calcolati in base alle ipotesi di accordato e durata sopra indicate e in base alle condizioni economiche indicate. Gli esempi hanno valore orientativo. È possibile effettuare un calcolo personalizzato dei costi sul sito [<https://www.raiffeisen.it/tools/taeg-rechner.html>].

	Voci	Costi
FIDO	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	8,500 %
	Parametro di indicizzazione	EUR IRS attuale al momento della stipula del contratto e congruente alla durata dello stesso, arrotondato per eccesso al successivo ¼ punto. Il predetto tasso di riferimento EUR IRS (10 anni) al 30.06.2026 : è per esempio pari al 2,920 per cento
	Spread	5,500 %
	Commissioni Corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione dei fondi Il Cliente, oltre al tasso d'interesse debitore sopra specificato concorda espressamente con la Banca l'applicazione della predetta commissione onnicomprensiva stabilita in proporzione all'importo e alla durata dell'apertura di credito.	0,500 % per trimestre sull'importo medio dell'apertura di credito.
	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
SCONFINAMENTI E MORA	tasso debitore nominale annuo per sconfinamenti e di mora	Tasso debitore in vigore maggiorato di 5,000 punti percentuali
	Commissione di istruttoria veloce, Se consumatore: Se soggetti diversi dai consumatori:	5,00 Euro La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. La commissione é dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. - sconfinamento da euro 0,01 a euro 5.000,00: euro 5,00 - sconfinamento da euro 5.000,01: euro 10,00 La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. La commissione é dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. I casi in cui é applicata la commissione di istruttoria veloce sono i seguenti: a fronte di qualsiasi operazione di prelevamento, ordine di versamento o addebito che determina uno sconfinamento o accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente con riferimento al saldo del conto di fine giornata. In caso di più sconfinamenti nella stessa giornata tale commissione viene applicata una sola volta. Resta fermo che essa non é dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa. La concessione di uno sconfinamento rappresenta una breve e imprevista messa a disposizione di un fido, il quale deve, in ottemperanza alle norme di vigilanza, essere valutato ed esaminato sotto un'ottica di rischio. La valutazione e l'autorizzazione di sconfinamenti per non-consumatori e in correlazione all'ammontare dello sconfinamento é soggetto ad una complessità maggiore e quindi connesso a costi più elevati. La commissione di istruttoria veloce non é dovuta nei seguenti casi: 1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono

		cumulativamente i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 500,00. b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.
	Altre spese	
CONTEGGI O DI INTERESSI	Periodicità	Gli interessi debitori vengono conteggiati il 31.12. di ciascun anno nonché all'estinzione del rapporto. Gli interessi debitori maturati divengono esigibili il 01.03. dell'anno successivo a quello in cui sono conteggiati; all'estinzione del rapporto sono immediatamente esigibili.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO		
SESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	- invio comunicazioni periodiche - invio comunicazioni periodiche per garanzie prestate - spese invio comunicazioni - Spese per modifica garanzie rilasciate - spese modifica società/trascrizione a cliente	0,00 euro 0,00 euro 1,20 euro 150,00 euro 250,00 euro
ALTRE SPESE	- per lettera di sollecito - imposta di bollo per garanzie prestate - per informativa precontrattuale (bozza del contratto) - Commissione per istruttoria di fido in caso di rinuncia di un fido già deliberato	10,00 euro Nella misura prevista dalla legge 0,00 euro Mass. 1,00 %

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www.raiffeisen.it)].

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss): nella misura prevista dalla legge

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Assicurazione

Come servizio aggiuntivo, la Banca offre ai suoi clienti la possibilità di stipulare un'assicurazione globale infortuni. Tale assicurazione sarà stipulata dalla Banca su incarico del Cliente con Assimoco Spa. Il premio annuale dell'assicurazione attualmente ammonta a euro 11,50. Sono assicurati infortuni, dai quale derivi la morte oppure un'invalidità permanente con conseguente inabilità di grado pari o superiore al 50% a svolgere un'attività lavorativa. L'importo liquidato in caso di infortunio è commisurato al saldo di chiusura del conto e sarà liquidato dall'Ufficio sinistri Assimoco, Via De Lai 16, 39100 Bolzano, tel. 0471-307500, e-mail clsbolzano@assimoco.it. Informazioni dettagliate sull'assicurazione infortuni Assimoco sono contenute nel foglio "Assicurazione infortuni Assimoco per clienti Raiffeisen", a disposizione in tutte le filiali della Banca.

Altre spese

Per le valute e le spese accessorie quali le spese di tenuta e chiusura del conto, le spese postali, telegrafiche e di bollo e simili si rinvia alle condizioni contenute nel contratto di conto corrente.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente, pagando quanto dovuto, può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca può in qualsiasi momento recedere dal contratto con effetto immediato, se il Cliente non è un consumatore. Se il Cliente è un consumatore la Banca può invece recedere dal contratto con effetto immediato solo, se sussiste un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto è comunque concesso un termine non inferiore a 15 giorni. Se il contratto è a tempo indeterminato la Banca può comunque recedere dal contratto concluso con il consumatore anche se non sussiste un giustificato motivo. Deve però essere rispettato un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Se il contratto è a medio lungo termine, il diritto di recesso spetta alla Banca solamente decorsi almeno 18 mesi e un giorno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto coincide con il pagamento degli importi dovuti.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA SOC.COOP., VIA PRINCIPALE, 12, - 39025 NATURNO, PEC: pec08157@raiffeisen-legalmail.it, RK.UNTERVINSCHGAU@RAIFFEISEN.IT].

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni, si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei due procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie citati nei commi precedenti; ciò ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	Commissione applicata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; l'ammontare della commissione non supera lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione applicata a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. La commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma accordata in caso di finanziamento a medio lungo termine.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica in percentuale il costo totale del finanziamento ed è calcolato in base alle indicazioni della Banca d'Italia. Comprende il tasso di interesse e altre voci di

	spesa.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento o in caso di utilizzo oltre il fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto (+25%), aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	Commissione applicata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento; l'ammontare della commissione non supera lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione applicata a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. La commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss)	Imposta applicata in caso di finanziamenti a medio e lungo termine (durata di almeno 18 mesi ed un giorno) e che copre tutte le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro etc.). La percentuale varia a secondo dello scopo del finanziamento.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica in percentuale il costo totale del finanziamento ed è calcolato in base alle indicazioni della Banca d'Italia. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento o in caso di utilizzo oltre il fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto (+25%), aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.